

Città di Follonica



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18 giugno 2008
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02 aprile 2009 (modifiche)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 05 ottobre 2010 (modifiche)

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Terzo	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	
<i>Art. 11</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Quarto	RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO CREDITI	
<i>Art. 15</i>	<i>Forme di riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Riscossione coattive delle entrate non tributarie – Invito al pagamento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Attività di recupero crediti</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Ingiunzione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Esecuzione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interessi per riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Inesigibilità del credito</i>	<i>Pag. 13</i>
Capo Quinto	ENTRATE RELATIVE A CANONI E TRIBUTI	

<i>Art. 22</i>	<i>Ambito applicativo</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Gestione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Sospensione e dilazione di pagamento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 17</i>
Capo Sesto	TUTELA DEL CONTRIBUENTE	
<i>Art. 28</i>	<i>Adesione</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 20</i>

CAPO I[^]
OGGETTO DEL REGOLAMENTO - FINALITÀ

Art.1

Oggetto del regolamento

1) Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art.2

Finalità

1) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Capo II[^]

DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1) Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i proventi derivanti da contravvenzioni della Polizia Municipale soggetti a procedure di rilevazione e riscossione particolari.

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1) Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2) Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1) Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1) La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- b) affidamento mediante convenzione alle società a capitale interamente pubblico di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;¹
- c) affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica a società miste (capitale pubblico privato) di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;²
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 02.04.2009

² idem

1) Per ogni tributo di competenza dell'Ente, la Giunta Comunale designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.³

2) In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1) Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10

Attività di verifica e controllo

1) È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli

³ Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 02.04.2009

effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2) A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3) Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5) Il funzionario, in caso di incertezza sull'esistenza di una situazione di inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio, può, in autotutela, invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.

CAPO III^A

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Art. 11

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1) L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2) Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare, anche attraverso il sito web dell'Ente o comunicati

tramite gli organi informativi di stampa, i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3) Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

4) Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

5) Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

6) Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 12

Sanzioni

1) Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

4) per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla

richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica una sanzione di €. 51,00 per ogni documento richiesto.

Art. 13

Interessi

1) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 14

Contenzioso tributario

1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92 e dall'art. 49 dello Statuto Comunale, la legittimazione processuale è attribuita al Dirigente del Settore Finanze e Tributi, il quale si avvale, per la difesa tecnica, del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali.

2) L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

3) Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO IV[^]

RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO CREDITI

Art. 15

Forme di riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/1973, come

modificato dal Decreto legislativo 26/2/1999 n. 46, oppure, quando ciò non sia possibile o conveniente, secondo la procedura prevista dal R.D. 10/4/1910 N° 639.

3) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3) Per le entrate patrimoniali che necessitano comunque dell'attivazione di procedure legali o nel caso in cui il credito non risulti certo ed esigibile, la competenza ad attivare le forme di riscossione coattiva è attribuita all'Ufficio Affari Legali del Comune

Art. 16
Riscossione coattiva delle entrate non tributarie -
Invito al pagamento

1) La struttura che ha promosso l'accertamento, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, l'invito al pagamento contenente:

- a) l'importo della somma dovuta comprensiva degli interessi legali, la sua causale e le spese postali .
- b) le modalità di pagamento.
- c) il termine per adempiere, normalmente stabilito in gg. 30 dalla data di notifica, con l'espressa avvertenza che in caso negativo il Comune provvederà al recupero coattivo del credito.

Art. 17
Attività di recupero crediti

1) In caso di inadempimento all'invito di pagamento e messa in mora, il Servizio accertatore trasmette all'Ufficio Entrate / Recupero Crediti i fascicoli dei singoli utenti morosi contenenti le copie degli atti necessari per individuare esattamente il soggetto debitore, che il credito sia certo ed esigibile e che siano stati adempiuti tutti gli atti previsti dagli articoli precedenti.

Art. 18

Ingiunzione

1) Il Servizio Entrate, predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di messa in mora, oltre gli interessi legali maturati e maggiorata degli ulteriori interessi di mora se dovuti, delle spese postali dell'invito di pagamento e dell'ingiunzione, oltre diritti di notifica. Restano salve le diverse maggiorazioni previste da specifiche disposizioni di legge o regolamento.

2) L'ingiunzione fiscale sarà notificata tramite Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Grosseto oppure, sussistendone i presupposti, tramite messo notificatore di atti tributari interni nominato a norma dell'art. 1 commi da 168 a 170 della L. 27.12.2006 n. 296.

Art. 19

Esecuzione

1) In caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla notifica dell'ingiunzione il Servizio Entrate, procederà, salvo sospensione accordata in sede di opposizione all'esecuzione sui beni del debitore, secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero secondo l'art. 474 e seguenti del c.p.c.

2) Pendendo opposizione il suddetto Servizio, in presenza di motivazioni certe, di rischi imminenti e di evidenti dubbi sull'esito del contenzioso, potrà, tuttavia, valutare di procrastinare l'esecuzione alla definizione del giudizio.

3) Per la vendita dei beni esecutati secondo la procedura di recupero forzoso potrà farsi ricorso ad Istituto di Vendite Giudiziarie.

4) Per crediti di importi minimi per i quali non risulta conveniente l'applicazione delle procedure di cui al primo comma, l'Ufficio Entrate può procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo di cui D.P.R. 602/1973, come modificato dal Decreto Legislativo 26/2/1999 n. 46.

Art. 20

Interessi per riscossione coattiva

1) Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi sulle somme a credito dell'Amministrazione Comunale vengono determinati in base al saggio degli interessi legali (art. 1282 c.c). in vigore al momento dell'applicazione.

2) I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dalla scadenza di pagamento. Essi verranno indicati nell'invito al pagamento e dovranno essere corrisposti unitamente al capitale nel termine indicato.

Art. 21

Inesigibilità dl credito

1) Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il Servizio Entrate o il Servizio Affari Legali – proporranno all'ufficio accertatore la riduzione della somma non recuperata o l' annullamento dell'accertamento dell'entrata.

Capo V[^]

ENTRATE RELATIVE A CANONI E TRIBUTI

Art. 22

Ambito applicativo

1) Le disposizioni del presente capo si applicano all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.), al Canone comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P), all'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 23

Gestione delle entrate tributarie

1) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

- a) La gestione è attribuita al Servizio Entrate del Comune.
- b) La riscossione delle somme versate in autotassazione o a seguito di violazioni tributarie avviene tramite conto corrente postale intestato al Comune di Follonica, oppure tramite il sistema bancario nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione;⁴

2) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)

- a) Sono attribuite al Servizio Entrate del Comune la competenze gestionali relative alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani, sia per quanto concerne le annualità non ancora cadute in prescrizione per le quali possa essere attivato ancora il recupero di tassazione, nonché per la formazione dei ruoli di riscossione.

⁴ Comma così sostituito con deliberazione del CC n. 47 del 05.10.2010

- b) La gestione dei ruoli è affidata all'Agente per la Riscossione Equitalia Gerit SpA a norma dell'art. 3 del D.L. 30.09.1925 n. 203 convertito in L. 02.12.2005 n. 248;

3) Canone comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P)

- a) La gestione è attribuita al Comune con le specificazioni previste dal Regolamento comunale di applicazione del canone.
- b) La riscossione ordinaria viene effettuata, generalmente, utilizzando il conto corrente postale del Comune intestato al Tesoriere dell'Ente. In alternativa il contribuente può procedere al pagamento tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente bancario di tesoreria oppure utilizzare la postazione POS presente presso gli uffici del Comune abilitati. Potranno essere possibili forme di pagamento on-line allorquando sarà stato adeguatamente implementato il servizio sul sito web comunale.

4) Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ⁵

- a) La gestione, compresa la riscossione ordinaria, è gestita direttamente in economia dall'Ente tramite il proprio Ufficio Tributi.
- b) La riscossione ordinaria viene effettuata, generalmente, utilizzando il conto corrente postale del Comune intestato al Tesoriere dell'Ente. In alternativa il contribuente può procedere al pagamento tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente bancario di tesoreria, utilizzare la postazione POS presente presso gli uffici del Comune abilitati oppure procedere al pagamento contanti direttamente allo sportello. Per tale eventualità sarà nominato un agente contabile a norma degli artt. 93 e 233 del D. Lgs. 267/2000. Potranno essere possibili forme di pagamento on-line allorquando sarà stato adeguatamente implementato il servizio sul sito web comunale

⁵ Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 02.04.2009

- c) Il Consiglio Comunale può, con proprio atto, disporre una diversa gestione a norma dell'art. 7 del presente regolamento

Art. 24

Ravvedimento operoso

1) La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 13, D. Lgs. 18/12/1997 n° 472, trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali, salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo

2) L'istituto del ravvedimento non è applicabile in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 25

Sospensione e dilazione di pagamento

1) La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

2) Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori ad € 1.000,00	5
Per debiti compresi tra € 1.001,00 ed € 5.000,00	10
Per debiti superiori ad € 5.000,00	20

3) In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ai fini della concessione della rateizzazione sarà richiesta la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4) Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

5) Le dilazioni di pagamento delle cartelle esattoriali, iscritte a ruolo ex D.P.R. 602/1973 come modificato dal Decreto legislativo 26/2/1999 n. 46, rientrano nelle competenze esclusive dell'Agente per la Riscossione a norma dell'art. 36 comma 2/ter del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito in L. 28.02.2008 n. 31

Art. 26

Rimborsi e compensazioni

1) Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e riconosciuta non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3) In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione quinquennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

4) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi, essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo di cui all'istanza di rimborso.

Art. 27

Importi minimi

1) In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00.

2) Il limite di esenzione di cui al comma 1, che non ha carattere di franchigia, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO VI^A

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Art. 28

Adesione

1) L'accertamento dei tributi di cui al presente capo può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D. Lgs. n°218 del 19/06/97.

Art. 29

Diritto di interpello

1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2) Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3) L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4) Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5) Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6) Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7) Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8) Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

9) Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

10) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

11) La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

12) Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13) La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

14) Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15) La comunicazione della richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni

Art. 30

Autotutela

1) L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del DL 30/11/1994 n°564 (convertito con modificazioni dalla legge 30/11/1994 n° 656) come modificato dall'art. 27 della legge 18/2/1999 n°28. L'organo competente alla emanazione degli atti di autotutela è il Funzionario Responsabile del Servizio responsabile dell'entrata.

Art. 31

Disposizioni finali

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.